



## Lista civica **PONTE AL FUTURO**

Consiglio comunale del 22/12/2018

### Punto 7. Norme occupazione suolo pubblico

In merito al "Testo Unico regolamentare in materia di commercio", consultate le associazioni, anche se stiamo valutando norme che in prevalenza riguardano operatori **non** di Ponte S. Pietro, per correttezza e giustizia, chiediamo di approvare gli emendamenti di seguito riportati perché non ci si può limitare ad un mero calcolo economico, esclusivamente per far quadrare i conti!

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<b>ART. 24 - CANONE DI OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE</b>  1. L'uso temporaneo, di un posteggio o posto per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, o altre attività di cui alle presenti norme, è subordinato al pagamento di un canone commisurato all'utilizzo giornaliero del posteggio o posto e dei relativi servizi prestati sull'area.  2. Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione <u>decennale</u> è sottoposto al pagamento di un canone ricognitorio annuale determinato dalla Giunta Comunale, sentita la commissione comunale, che tenga in considerazione i servizi prestati sull'area. Detto canone potrà essere rivisto annualmente.  3. Il canone di concessione è riscosso in forma anticipata mediante bollettini di conto corrente postale ed in unica rata o due rate semestrali. Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.  4. la sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva e l'omesso pagamento anche della rata successiva comporterà la decadenza della concessione.	<b>ART. 24 - CANONE DI OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE</b>  1. L'uso temporaneo, di un posteggio o posto per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, o altre attività di cui alle presenti norme, è subordinato al pagamento di un canone commisurato all'utilizzo giornaliero del posteggio o posto e dei relativi servizi prestati sull'area.  2. Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione per <u>dodici</u> anni è sottoposto al pagamento di un canone ricognitorio annuale determinato dalla Giunta Comunale. <i>Detto canone potrà essere <b>rivisto annualmente</b>, adeguato secondo l'indice ISTAT.</i> <b>FERMA MANI</b> <span style="float: right;">3</span>  3. Il canone di concessione è riscosso <i>in unica rata entro il mese di settembre di ciascun anno o due rate semestrali, mediante ...</i> <span style="float: right;">4</span> Il mancato versamento della rata entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa. Qualora il pagamento non venga regolarizzato entro 60 giorni dalla comunicazione di sospensione, <i>in caso di recidiva</i> , verrà disposta la decadenza dal posteggio e contestuale revoca del titolo autorizzativo. Tale norma sarà applicata anche al pagamento di tutti i servizi anche se dati in concessione a soggetti terzi.  4. <i>In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è subordinato alla verifica della regolarità dei pagamenti da parte del cedente. In caso contrario il pagamento dei debiti residui sarà in carico al subentrante.</i>

Lista civica **PONTE AL FUTURO**

pontealfuturo@gmail.com  
www.pontealfuturo.it  
cel. 327 163 6375



## Lista civica **PONTE AL FUTURO**

5. La permanenza, oltre il tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, o delle altre attività di cui al presente regolamento, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone giornaliero di occupazione.

5. La permanenza, oltre il tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, o delle altre attività di cui al presente regolamento, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone giornaliero di occupazione. **Fatta salva una proroga di mezz'ora, oltre il tempo consentito, per l'attività di logistica, per permettere agli operatori di smontare i banchetti.**

Chiediamo se siano state consultate preventivamente le associazioni di categoria ANVA e FIVA per le modifiche al regolamento (parere obbligatorio ma non vincolante). Se sì, in quale forma?

In merito alla revoca dell'autorizzazione dopo 60 giorni dal mancato pagamento, seppur giusto punire chi è moroso, facciamo presente che stiamo parlando di posti di lavoro e va considerato che eventuali passeggere difficoltà economiche sarebbero sanzionate come un abituale moroso. Per questo abbiamo proposto di inserire nel testo "in caso di recidiva".

Per lo stesso motivo, come in molti altri mercati, quando l'importo del canone TOSAP è al di sopra di una certa cifra, c'è la possibilità di frazionare l'importo dovuto. Ciò eviterebbe molti mancati pagamenti dovuti alla mancanza di liquidità soprattutto su importi considerevoli. Importi ridotti dilazionati faciliterebbero a tutti gli operatori il puntuale pagamento.

Rosalba Cattaneo e Mirvjen Bedini

Lista civica **PONTE AL FUTURO**

[pontealfuturo@gmail.com](mailto:pontealfuturo@gmail.com)

[www.pontealfuturo.it](http://www.pontealfuturo.it)

cel. 327 163 6375